



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ELECTION DAY 29 SETTEMBRE 2024

**ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

UFFICIO ELETTORALE

Responsabile: Segretario generale Dott. Michele Cancellieri

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E
L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE**

**LE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO
PROVINCIALE DEVONO ESSERE PRESENTATE
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE
DALLE ORE 8:00 DEL 8 SETTEMBRE 2024
ALLE ORE 12 DEL 9 SETTEMBRE 2024**

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 29 SETTEMBRE 2024

OPERAZIONI DI VOTO: DOMENICA 29 SETTEMBRE dalle ore 8:00 alle ore 20: 00

Si riportano di seguito i più significativi aspetti procedurali relativi all'elezione del Consiglio PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

Popolazione determinata dal Censimento 2021 - D.P.R. del 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53 del 3 marzo 2023

Il Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino è composto dal Presidente della Provincia che lo convoca e presiede, da n. 12 Consiglieri (art.1, comma 67, legge 7 aprile 2014 n. 56).

1. DISCIPLINA DELLE CANDIDATURE - PRESENTAZIONE DELLE LISTE

ART.12 MANUALE OPERATIVO PROVINCIALE

- a) Le liste dei candidati al Consiglio provinciale e delle candidature alla carica di Consigliere devono essere sottoscritte da un numero di elettori che varia a seconda del dato demografico, come disposto dalla Legge n. 81/1993, art. 3 e s.m.i.
- b) ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno 6 e da non più di 12 candidati.
- c) i candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
- d) di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere provinciale);
- e) la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
- f) il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
- g) le candidature devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 21° giorno e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 20° giorno antecedenti la data della votazione.

2. DOCUMENTAZIONE da presentare con la lista dei candidati al Consiglio provinciale

La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul **modello 1 – PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIERI**, disponibile, in formato editabile, sul sito web della Provincia di Pesaro e Urbino.

La legge 23 novembre 2012, n. 215¹, ha modificato, tra l'altro, l'articolo 71 del d. lgs. n. 267/2000 dettando, all'art. 2, apposite norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi nelle liste di candidati nelle elezioni degli organi elettivi tali da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c), ha inserito il comma 3-bis nell'articolo 71 del Testo Unico degli Enti Locali, prevedendo che **nella formazione delle liste dei candidati, deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi.**

3. CERTIFICATI ELETTORALI DEI PRESENTATORI/SOTTOSCRITTORI

ART.13 MANUALE OPERATIVO PROVINCIALE

Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale e provvedono alla sottoscrizione utilizzando sia il **modello 1 – ATTO PRINCIPALE che il modello 2 – ATTO SEPARATO INTEGRAZIONE** disponibile, in formato editabile, sul sito web della Provincia di Pesaro e Urbino.

I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.

Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale. Pertanto, quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale coincidono, i sottoscrittori delle liste a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della provincia e viceversa.

Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).

¹in ossequio a quanto stabilito dalla legge “ Del Rio” n.56 del 7.04.2014 “Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 e' inammissibile”.

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni: da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Semplificazione amministrativa

La specialità del procedimento elettorale non consente di applicare i principi in materia di semplificazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, per cui non è ammessa in particolare, l'autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione in calce al documento
(C.d.S., sez. I, parere n. 1232/2000)

4. DICHIARAZIONI AUTENTICATE DI ACCETTAZIONE

Le dichiarazioni alla carica di CONSIGLIERE provinciale vanno rilasciate mediante utilizzo del **modello 3 - ACCETTAZIONE candidatura CONSIGLIERE** contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Consigliere, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità (articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 235/2012).

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune e/o Provincia (articolo 56, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

5. DENOMINAZIONE DELLE LISTE E CONTRASSEGNO

ART.15 MANUALE OPERATIVO PROVINCIALE

Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Marche. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.

Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico **in formato file non modificabile**.

6. EVENTUALI DELEGATI

ART.17 MANUALE OPERATIVO PROVINCIALE

Possono essere indicati due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e per le operazioni di sorteggio delle liste mediante utilizzo del **modello 4 – DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA**.

I due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia anche presentatori di lista o candidati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale **centrale e presso l'eventuale sottosezione**.

Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporta la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

Le designazioni sono fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata (art. 32,D.P.R. n. 570/1960).

L'art. 38-bis del D.L. n. 77/2021 ha previsto che l'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.

I delegati possono essere anche presentatori o candidati.

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI
in sintesi

- **Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati** alla carica di Consigliere provinciale: **MODELLO 1- PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIERI;**
- **Dichiarazione integrativa di presentazione lista candidati:** **MODELLO 2 – ATTO SEPARATO INTEGRAZIONE;**
- **Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura** per la carica di Consigliere contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità : **MODELLO 3 – ACCETTAZIONE CANDIDATURA CONSIGLIERE;**
- **Contrassegno di lista;**
- **Delegati di lista** (eventuali): **MODELLO 4 – DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA.**